

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)

- Art. 1 oggetto e finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo
- Art. 4 ammontare del contributo
- Art. 5 regime di aiuti de minimis
- Art. 6 cumulo
- Art. 7 presentazione della domanda
- Art. 8 concessione ed erogazione del contributo
- Art. 9 domande non finanziate
- Art. 10 obblighi dell'impresa
- Art. 11 revoca e restituzione del contributo
- Art. 12 norma di rinvio
- Art. 13 modulistica e allegati
- Art. 14 abrogazioni
- Art. 15 disposizioni transitorie
- Art. 16 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e l'erogazione dei contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per contratto di solidarietà difensivo, il contratto collettivo aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare in tutto o in parte riduzioni di personale attraverso una riduzione temporanea dell'orario di lavoro, ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell'articolo 5 del

decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese aventi sede o unità locali nella Regione Friuli Venezia Giulia che stipulano contratti di solidarietà difensivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;
 - b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
 - c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di Regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale;
 - d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
 - e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori.

art. 4 ammontare del contributo

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due e centesimi cinquanta per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito dell'effettiva riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo di 24 mesi per ciascuna unità aziendale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984:
 - a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad una massimo di euro 200.000;
 - b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993, convertito dalla legge 236/1993:
 - a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad una massimo di euro 200.000;
 - b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo di cui al presente regolamento può essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi, ricompresi nell'arco di un quinquennio, non superiori a 36 mesi per ciascuna unità aziendale.
5. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 4 si considerano periodi fissi, il primo dei quali decorre dall'11 agosto 2010.
6. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all'impresa non può eccedere rispettivamente:
 - a) con riferimento al periodo consecutivo di cui al comma 1, l'importo massimo di 200.000 euro;
 - b) con riferimento al periodo complessivo di cui al comma 4, l'importo massimo di 300.000 euro.
7. La quota di contributo di cui ai commi 2, lettera b), e 3, lettera b), non ha natura di retribuzione in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993 convertito dalla legge 236/1993.
8. Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori, fermi restando gli importi

massimi previsti dal comma 6, lettere a) e b), per le quote medesime.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, anche alle quote di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dai commi 6 e 7.

art. 5 regime di aiuto de minimis

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), sono concesse a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei:

a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, l'impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

3. Il superamento dei massimali previsti dei regolamenti europei di cui al comma 1, impedisce la concessione degli incentivi.

art. 6 cumulo

1. Il contributo concesso a titolo de minimis, nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti, è cumulabile con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

2. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con i benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi, a meno che questa ultima espressamente escluda la cumulabilità con altre provvidenze.

3. L'importo complessivo percepito dai lavoratori in applicazione del cumulo dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi e dal presente regolamento non può eccedere l'ammontare della retribuzione che sarebbe stata dovuta in assenza di sospensione.

art. 7 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 4, ciascuna domanda di contributo è presentata con riferimento ad un periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo non superiore a 12 mesi.

3. La domanda è presentata entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo per il quale è richiesto il contributo.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata:
 - a) una copia del contratto di solidarietà difensivo;
 - b) la dichiarazione prevista per accertare il rispetto della normativa comunitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 8;
 - c) l'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario con le ore di riduzione effettivamente utilizzate per ciascun lavoratore;
 - d) una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'intervenuta concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato.
5. Qualora la concessione da parte del competente organo nazionale di cui al comma 4, lettera d), non risulti intervenuta entro il termine di cui al comma 3, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla concessione medesima.
6. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

art. 8 concessione ed erogazione del contributo

1. Nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in tema di aiuti de minimis, il Servizio competente procede contestualmente alla concessione e all'erogazione del contributo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. La quota del contributo di cui all'articolo 4 commi 2, lettera b), e 3, lettera b), deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi, entro sessanta giorni dall'erogazione effettuata ai sensi del comma 1.
3. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 8, anche alle quote di cui all'articolo 4 commi 2, lettera a), e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dal comma 2.

art. 9 domande non finanziate

1. Con riferimento alle domande di contributo che non possano essere finanziate nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione per carenza di risorse, il contributo viene concesso ed erogato a valere sulla disponibilità di risorse dell'esercizio finanziario successivo.

art. 10 obblighi dell'impresa

1. Entro trenta giorni dal versamento ai lavoratori delle quote di contributo di cui all'articolo 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), effettuato ai sensi dell'articolo 8 comma 3, l'impresa beneficiaria trasmette al Servizio competente la documentazione attestante l'avvenuto versamento medesimo.
2. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 8, anche con riferimento alle quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dal comma 1.

art. 11 revoca e restituzione del contributo

1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, entro il termine previsto, il Servizio competente assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione medesima.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1 entro il

termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta la revoca del contributo.

3. Il contributo revocato ai sensi del comma 2 deve essere restituito con le procedure previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 12 norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 13 modulistica e allegati

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è approvata la seguente modulistica:

- a) il modello di domanda di contributo di cui all'articolo 7;
- b) il modello della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 2.

2. La modulistica di cui al comma 1 è resa disponibile sul sito internet della Regione.

art. 14 abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235;

b) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 214;

c) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2011, n. 191;

d) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 76;

e) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2012, n. 228.

art. 15 disposizioni transitorie

- 1.** Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2.** Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 16 entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE